



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE RICERCA E INNOVAZIONE 2014-2020

AIM - ATTRAZIONE E MOBILITÀ INTERNAZIONALE

DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE

Articolo 1

Oggetto del Disciplinare

1. Il presente Disciplinare regola la gestione, l'attuazione, gli obblighi, la rendicontazione delle attività e le modalità di erogazione dei pagamenti ai soggetti beneficiari nell'ambito dell'Avviso "AIM" in attuazione dell'Azione I.2 dell'Asse I del PON R&I 2014-2020 e del Programma Operativo Complementare POC di cui alla Delibera CIPE n. 16 del 4 aprile 2019, e tiene pertanto conto della procedura scritta di modifica del PON R&I 2014-2020 ai sensi degli artt. 30 e 96 del Regolamento (UE) 1303/2013 e ss.mm.ii., avviata il 21 febbraio 2018 e approvata con Decisione C(2018) 8840 del 12 dicembre 2018.

Articolo 2

Termini del finanziamento

1. Nello svolgimento delle attività relative ai progetti finanziati, ogni ente opererà in piena autonomia e secondo le norme di legge nazionali e comunitarie vigenti, assumendone la completa responsabilità; pertanto il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) resterà estraneo ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in relazione allo svolgimento del progetto stesso, e sarà totalmente esente da responsabilità per eventuali danni riconducibili ad attività direttamente o indirettamente connesse col progetto.
2. Considerata la volontà del MUR di avvalersi delle opzioni semplificate di costo (come da art. 4 del D.D. prot. 407/2018) con riferimento al personale impegnato negli interventi di cui all'Avviso AIM, sulla base della proposta di definizione di tabelle di costi standard ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii., trasmessa ai servizi della Commissione Europea in data 22 febbraio 2018 e approvata con D.D. prot. 3395 del 21 dicembre 2018 sono stati determinati gli importi del costo standard mensile riconosciuto ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro e delle relative indennità di mobilità. Tali importi sono riportati al successivo punto 3.
3. Il costo mensile riconosciuto ai fini del presente Avviso relativo ad ogni contratto di ricercatore a tempo determinato - onnicomprensivo degli oneri a carico del lavoratore e del datore di lavoro - è pari a 4.071,15 euro come da D.D. prot. 3395 del 21.12.2018. A tale importo si aggiunge una maggiorazione del 20% per "i restanti costi ammissibili" (oneri amministrativi e costi indiretti in applicazione del tasso forfetario previsto all'art. 14, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1304/2013 e ss.mm.ii.), pari a 814,23 euro per la Linea 1 (per il periodo in sede), ovvero una maggiorazione del 35% per "i restanti costi ammissibili" per la Linea 1 (per il periodo all'estero) e per la Linea 2 (per l'intera durata del contratto), pari a 1424,90 euro.

Considerati tali valori, si determinano pertanto le seguenti unità di costo standard mensili:

- a) contratti di linea 1, per i periodi trascorsi in sede: 4.885,38 euro mensili;
- b) contratti di linea 1, per i periodi fuori sede: 5.496,05 euro mensili;



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

c) contratti di linea 2: 5.496,05 euro mensili.

Per le frazioni di mese verranno considerati costi standard rapportati percentualmente agli effettivi periodi lavorati.

4. Gli importi indicati potranno essere modificati, in funzione di eventuali ulteriori disponibilità finanziarie, sulla base degli adeguamenti previsti dalla normativa vigente intervenuti dopo l'emanazione del D.D. 3395 del 21.12.2018, o che interverranno durante il periodo di decorrenza del rapporto di lavoro, secondo quanto definito dalla Commissione Europea nell'atto delegato di approvazione delle unità di costo standard.

Articolo 3

Obblighi dei soggetti beneficiari

1. Il soggetto beneficiario deve avviare le attività connesse con la realizzazione di ogni *proposta_attività* oggetto di finanziamento tempestivamente e comunque entro 6 mesi a decorrere dalla comunicazione di ammissione a finanziamento e concluderle entro i 42 mesi successivi, fatto salvo quanto previsto ai commi seguenti.
2. Il soggetto beneficiario non può apportare autonomamente all'intervento varianti tecnico-scientifiche sostanziali che comportino modifiche degli obiettivi originari e dei risultati attesi. Tutte le varianti tecnico-scientifiche sostanziali devono essere preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato di Selezione costituito dal MUR, all'avvenuta ricezione di apposita richiesta trasmessa attraverso l'apposita piattaforma online <https://aim.cineca.it> che ne evidenzia le necessità e le motivazioni di carattere tecnico-scientifico. Con apposito successivo provvedimento il MUR informerà il soggetto beneficiario dell'accoglimento della richiesta di variante o dell'eventuale motivato rigetto.
3. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al MUR ogni sospensione dei rapporti contrattuali dei ricercatori, ritenendo comunque ammissibili esclusivamente le sospensioni per maternità obbligatoria (cinque mesi) o per impedimento dovuto a grave malattia (fino ad un massimo di sei mesi). Al ricorrere dei casi suddetti, il soggetto beneficiario potrà chiedere al MUR (per la necessaria approvazione, ove compatibile con le tempistiche di utilizzo e certificazione dei fondi comunitari) lo slittamento della data di conclusione delle relative attività, oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo. In ogni caso i costi standard saranno riconosciuti, da parte del MUR, nel limite massimo dei trentasei mesi previsti per legge per i contratti RTD-A, ove effettivamente lavorati.
4. È fatto altresì obbligo al soggetto beneficiario di comunicare tempestivamente al MUR ogni interruzione dei rapporti contrattuali dei ricercatori (per dimissioni o licenziamento).

Nel caso in cui l'interruzione avvenga dopo il superamento (o al raggiungimento) dell'80% della durata del contratto, i costi standard saranno comunque riconosciuti da parte del MUR, ma solo limitatamente ai mesi effettivamente lavorati, e purché (con esclusivo riferimento alla linea 1) sia stato in ogni caso rispettato il numero minimo di mesi all'estero previsto dall'avviso MUR. Nel caso in cui l'interruzione avvenga prima del superamento dell'80% della durata del contratto, il relativo finanziamento sarà revocato, fatta salva la possibilità, per il soggetto beneficiario, di chiedere al MUR (per la necessaria approvazione, ove compatibile con le tempistiche di utilizzo e certificazione dei fondi comunitari) l'autorizzazione alla stipula di un nuovo contratto RTD-A, della durata prevista dalle vigenti norme (trentasei mesi) ed il conseguente slittamento della data



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

di conclusione delle attività oltre il termine indicato al comma 1 del presente articolo. In ogni caso i costi standard saranno riconosciuti, da parte del MUR, nel limite massimo di trentasei mesi (ove effettivamente lavorati entro i limiti della proroga temporale concessa dal MUR), restando a carico del soggetto beneficiario, ove non provveda a recupero nei confronti del ricercatore inadempiente, l'importo eccedente derivante dall'attivazione dei due distinti contratti.

In caso di autorizzazione alla sostituzione, resta fermo l'obbligo, per la linea 1, del rispetto (entro i limiti della proroga temporale concessa dal MUR) del numero minimo di mesi all'estero previsto dall'avviso MUR, come somma dei periodi trascorsi all'estero dai due ricercatori.

5. È fatto obbligo al soggetto beneficiario di trasmettere tramite la apposita piattaforma on line i seguenti documenti:
 - a) i bandi pubblicati per la selezione dei ricercatori;
 - b) i riferimenti alle azioni di informazione e pubblicità del bando;
 - c) gli atti della selezione;
 - d) la pubblicazione dei risultati delle selezioni;
 - e) i contratti stipulati e sottoscritti dai ricercatori;
 - f) ulteriori dati e documentazione su richiesta del MUR.
6. È fatto altresì obbligo per il soggetto beneficiario di inserire nell'apposita piattaforma on line, la dichiarazione del ricercatore, secondo il modello fornito dal MUR, attestante:
 - a) di essere consapevole che il mancato rispetto delle prescrizioni dell'Avviso e del presente disciplinare comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi percepiti;
 - b) di essere consapevole che la modifica degli obiettivi di progetto e dei risultati attesi (ove non sia stata preventivamente autorizzata dal MUR) comporta la revoca dell'intervento approvato e la restituzione integrale degli importi già percepiti.
7. Il soggetto beneficiario trasmette, esclusivamente tramite il referente di ciascuna *proposta attività*, attraverso l'apposita piattaforma on line e su modulistica predisposta dal MUR, con cadenza annuale, ed entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità, una relazione tecnico-scientifica sulle attività svolte in merito alla *proposta attività*. L'annualità è calcolata a partire dalla data del primo contratto stipulato sulla *proposta-attività* cofinanziata. L'ultima relazione annuale dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla scadenza dell'ultimo contratto relativo alla stessa *proposta attività*.
8. In prima applicazione, per tutti i contratti attivati entro il 25 marzo 2020, il soggetto beneficiario trasmette, per ogni *proposta attività*, tramite l'apposita piattaforma on line, tra il 15 e il 20 luglio 2020 una prima rendicontazione periodica per tutte le attività svolte fino al 15 luglio compreso; successivamente, per gli stessi contratti e per tutti quelli attivati dopo il 25 marzo 2020, dovrà essere trasmessa una rendicontazione periodica per ciascuno dei seguenti periodi:
 - a) tra il 15 e il 20 ottobre per le attività svolte dal 16 luglio al 15 ottobre
 - b) tra il 15 e il 20 gennaio per le attività svolte dal 16 ottobre al 15 gennaio
 - c) tra il 15 e il 20 aprile per le attività svolte dal 16 gennaio al 15 aprile
 - d) tra il 15 e il 20 luglio per le attività svolte dal 16 aprile al 15 luglio



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

9. Ai fini della dichiarazione delle spese alla Commissione Europea, il MUR si riserva di chiedere eventuali integrazioni ai documenti trasmessi, ovvero ulteriori relazioni o rendicontazioni a scadenze diverse.

Articolo 4 **Proroghe e revoche**

1. Eventuali proroghe potranno essere richieste dai soggetti beneficiari esclusivamente per i motivi indicati al precedente articolo 3, e concesse, ad insindacabile giudizio del MUR, solo in assenza di cause ostative e qualora compatibili con le scadenze imposte dalla normativa comunitaria in merito all'ammissibilità e certificazione delle spese.
2. Si procederà alla revoca totale del finanziamento nei confronti del soggetto beneficiario, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati nei seguenti casi:
 - a) mancato avvio della *proposta_attività* entro i termini stabiliti;
 - b) interruzione della *proposta_attività* per cause imputabili al soggetto beneficiario;
 - c) mancato rispetto degli obblighi, di cui all'Articolo 3 in capo al soggetto beneficiario, secondo quanto stabilito nell'Avviso e nel presente Disciplinare di attuazione;
 - d) realizzazione della *proposta_attività* in maniera difforme rispetto a quanto approvato;
 - e) mancato rispetto delle norme in materia di informazione e comunicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, allegato XII, sezione 2.2 "Responsabilità dei beneficiari";
 - f) esito negativo dei controlli di cui al successivo Articolo 6;
 - g) tutti gli altri casi previsti dalla legge.
3. Si procederà alla revoca parziale del finanziamento, limitatamente ai singoli contratti, con conseguente restituzione degli importi eventualmente già versati, nel seguente caso:
 - a) mancato raggiungimento del periodo minimo di lavoro fuori sede svolto dal singolo ricercatore, ovvero, nel caso di cui all'articolo 3 comma 4, dalla somma dei periodi fuori sede svolti dal ricercatore sostituito e da quello subentrante.

Articolo 5 **Modalità di erogazione del finanziamento**

1. I pagamenti al soggetto beneficiario saranno effettuati dal Ministero, previa positiva conclusione delle verifiche spettanti agli Uffici competenti, secondo i tempi e con le seguenti modalità:
 - a) un anticipo pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione di quanto previsto dall'Articolo 3 commi 5 e 6;
 - b) un ulteriore versamento pari ad 1/3 del totale del finanziamento a seguito della presentazione della prima relazione tecnico-scientifica annuale secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 7;
 - c) l'ultima tranche (pari ad 1/3 del totale del finanziamento) subordinata dalla contestuale presentazione della seconda relazione tecnico-scientifica annuale secondo quanto previsto dall'Articolo 3, comma 7.
2. L'erogazione del finanziamento a favore di soggetti privati è subordinata alla presentazione di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo



Segretariato Generale

Direzione generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati

idonea garanzia fideiussoria.

3. Al termine dell'intervento, a seguito della presentazione dell'ultima rendicontazione finale di ciascuna *proposta-attività*, il MUR effettuerà la verifica conclusiva ricalcolando, ove necessario, il contributo spettante (calcolato globalmente per tutti i contratti relativi alla stessa *proposta-attività*) in base ai periodi effettivamente trascorsi in sede e fuori sede, tenendo conto delle attività svolte da tutti i ricercatori contrattualizzati nell'ambito della stessa *proposta-attività*. In tale sede, si procederà al recupero del contributo eventualmente già erogato in eccesso, ovvero alla revoca e al recupero integrale dello stesso in caso di verifica finale negativa. In nessun caso, comunque, il contributo effettivamente spettante potrà risultare superiore all'importo originario approvato dal MUR.
4. Il recupero delle somme eventualmente erogate in eccesso avverrà mediante restituzione dell'importo da parte del beneficiario ovvero, nel caso in cui il soggetto non provveda nel termine di 90 giorni dalla richiesta, mediante recupero per compensazione di altre somme destinate al soggetto stesso su altri capitoli di spesa del bilancio del MUR per gli atenei pubblici, o mediante escussione della polizza fideiussoria per quelli privati.
5. I pagamenti del soggetto beneficiario a favore dei ricercatori devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale nel rispetto degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.136/2010.

Articolo 6

Controlli e ispezioni

1. Il MUR potrà effettuare in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il corretto svolgimento del progetto.
2. Il soggetto beneficiario è tenuto a consentire ed agevolare lo svolgimento dei suddetti controlli in tutti i luoghi ove si svolgono le attività del progetto, inclusi quelli esterni alle sedi del beneficiario, rendendo disponibile tutta la documentazione richiesta e fornendo tutta la collaborazione necessaria.

Articolo 7

Foro competente

1. Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere e/o derivare dall'attuazione e/o interpretazione del presente Disciplinare sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.